



Arese, 04.05.2017

CIRCOLARE n. 1/2017

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 "Legge per il governo del territorio" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce ai dirigenti e, per i Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, i provvedimenti relativi ad attestazioni e certificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 di conferimento di incarico di Responsabilità e di Direzione di Settore ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.06.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 35 di Mercoledì 27 agosto 2014,

Ricordato che l'articolo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole (P.diR.) prevede che:

L'Ufficio comunale demandato all'applicazione della previsioni di P.G.T., comunque denominato sulla base della struttura organizzativa del Comune, (ora Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – S.I.T.- e Patrimonio Immobiliare) è autorizzato, se ritenuto necessario, ad elaborare Circolari esplicative anche sulla scorta dell'interpretazione teleologica delle presenti Norme.

Preso Atto che sono sorti dubbi applicativi in merito alla possibilità di realizzare vani ricoveri rifiuti all'interno di complessi plurifamiliari a ridosso delle strade pubbliche;

Ritenuto quindi di fornire idonei chiarimenti circa la tematica sopra evidenziata;

SI FORMULANO LE SEGUENTI PRECISAZIONI

I vani ricoveri rifiuti condominiali all'interno di complessi plurifamiliari, aventi altezza interna non superiore a m. 2,20 ed al colmo non superiore a m. 3, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3.4.24 e dal punto G) del Manuale Tecnico del Regolamento Locale d'Igiene (R.L.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25.11.2004, a norma dell'articolo 9 delle N.T.A. del P.diR., **sono esclusi dal computo del volume** (V mc/mq) **e/o della superficie lorda di pavimento** (Slp) sia che siano posti all'interno dell'edificio che nella relativa area di pertinenza, mentre **devono essere ricompresi nel computo della superficie coperta** (Sc).



Detti vani **non sono rilevanti** ai fini delle verifiche circa **le distanze dai fabbricati (Df) e dai confini (Dc)**, fermo restando quanto stabilito dal Manuale Tecnico del R.L.I., ovvero il rispetto della distanza minima di almeno 10 m. dai locali di abitazione.

Sulla base del combinato disposto dell'articolo 17 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano dei Servizi (P.d.S.), dell'articolo 9 delle N.T.A. del P.diR e del Regolamento Viario del Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione Commissariale n. 92 del 27.4.2012, detti **vani ricoveri rifiuti non sono rilevanti ai fini delle verifiche della distanza da vie e piazze (DS)** a condizione che non costituiscano ostacolo alla visibilità dei conducenti dei veicoli e dei pedoni (esempio un'area posta in prossimità di incrocio stradale), ma **non possono essere realizzati all'interno delle fasce di rispetto stradale.**

Per gli interventi edificatori ricompresi nei Piani/programmi attuativi o permessi di costruire convenzionato la localizzazione dei vani ricoveri rifiuti è definita dalla Norme di Attuazione di Piano.

La presente Circolare costituisce atto di indirizzo tecnico in sede di esame e istruttoria delle istanze urbanistiche-edilizie del Comune di Arese.

La Responsabile
Settore Gestione Territorio, Ambiente
e Attività Produttive
Arch. Elisabetta Ubezio

Il Responsabile
Settore Programmazione, Pianificazione,
Verifica Strategica – S.I.T. e
Patrimonio Immobiliare
Geom. Sergio Milani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.